Notaio
CRISTIANO CAVICCHIONI
Lungotevere dei Mellini n.10
00193 Roma
Tel. 0632110897
Fax 063202513
cristiano.cavicchioni@notariato.it

Registrato
all'Ufficio delle Entrate di
Roma 2

in data__17.10.2022__

al n.__34003 -1T__

Repertorio n. 1282 Raccolta n. 738

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno cinque (5) del mese di ottobre alle ore undici e minuti quarantacinque, in Roma nel mio studio in Lungotevere dei Mellini n. 10.

A richiesta della **"ASSOCIAZIONE LAICALE MISSIONARIA"**, con sede in Roma in Viale dei Quattro Venti n. 166, codice fiscale 97025060589, associazione riconosciuta con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 2691 in data 15 giugno 1998 ed iscritta nel Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma al n. 5/1999, associazione iscritta all'Anagrafe O.N.L.U.S. tenuta presso la DR LAZIO, di seguito "l'Associazione".

Io sottoscritto Dottor ***Cristiano Cavicchioni*** Notaio residente in Roma ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi, all'ora anzidetta mi sono trovato ove sopra per assistere elevandone verbale all'assemblea generale straordinaria della Associazione istante, riunita in questo giorno, mese ed ora.

E' COMPARSA

IEZZI CLEMENTINA, nata a Capranica (VT) il 14 (quattordici) giugno 1946 (millenovecentoquarantasei), domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione in Roma in Viale dei Quattro Venti n. 166, c.f. ZZI CMN 46H54 B688H, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile Generale dell'Associazione predetta, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto e comunque su unanime designazione dei titolari del diritto di voto intervenuti alla presente assemblea, detta comparente la quale invita me Notaio a fungere da Segretario.

Il Presidente dopo aver constatato che trattasi di assemblea generale e

1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;

2) che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a se medesima quale Responsabile Generale, anche NSENJE PERPETUA, nata a Lusaka (Zambia) il 17 luglio 1969;

3) che sono presenti in proprio o per delega (deleghe che rimangono conservate agli atti dell'associazione) ventuno su venticinque associate nelle persone di:

a) DEMURU MARIA, nata a Meana Sardo (NU) il 22 marzo 1943, la quale interviene in proprio e, giusta deleghe che rimangono depositate negli atti dell'associazione, in rappresentanza delle associate:

- SERRA CHIARA, nata a Thiesi (SS) il 4 febbraio 1943;
- MANTOVAN ESTER, nata a Cittadella (PD) il 20 agosto 1957;

b) DEMURU MARIA ANTONIA, nata a Meana Sardo (NU) il 25 aprile 1944, la quale interviene in proprio e, giusta delega che rimane depositata negli atti dell'associazione, in rappresentanza dell'associata:

- ESTRADA JACOBO (cognome) JUANA ELENA, nata a Coahuila de Zaragoza (Messico) il 24 giugno 1971;

c) PISCOPO GRAZIELLA, nata ad Agrigento il 20 luglio 1962, la quale interviene in proprio e, giusta delega che rimane depositata negli atti dell'associazione, in rappresentanza dell'associata:

- IDRATO MARIA, nata a Nichelino (TO) il 26 novembre 1933;

d) IEZZI CLEMENTINA, nata a Capranica (VT) il 14 giugno 1946;

e) LABINAZ NIVES, nata a Parenzo (SCG) il 14 ottobre 1946, la quale interviene in proprio e, giusta delega che rimane depositata negli atti dell'associazione, in rappresentanza dell'associata:

- ZULIANI FRANCA, nata ad Udine il 30 ottobre 1939
g) NSENJE PERPETUA, nata a Lusaka (Zambia) il 17 luglio 1969, la quale interviene in proprio e, giusta deleghe che rimangono depositate negli atti dell'associazione, in rappresentanza delle associate:
- MNG'ONG'O (cognome) EMERESIANA JOHN (nome), nata a Iringa (Tanzania) il 4 aprile 1973;
- BWALYA FELISTUS MULENGA, nata a Ndola (ZAMBIA) il 13 agosto 1995;
h) RUSSO GIUSEPPINA, nata a Roma il 10 aprile 1949, la quale interviene in proprio e, giusta deleghe che rimangono depositate negli atti dell'associazione, in rappresentanza delle associate:
- VERGANI FRANCA, nata a Genova l'11 settembre 1941;
- VALENTE AGNESE, nata a Bagnolo San Vito (MN) il 20 maggio 1937
- ROLANDO AMALIA VITTORIA, nata a Revello (CN) il 23 gennaio 1941;
- DE LA CRUZ RIOS (cognome) MARIA DEL SOCORRO (nome), nata a Coahuila de Zaragoza (Messico) il 16 agosto 1939;
i) GALLO MARGHERITA, nata a Chiusa Pesio (CN) il 15 marzo 1931;, la quale interviene in proprio e, giusta deleghe che rimangono depositate negli atti dell'associazione, in rappresentanza delle associate:
- ALBA SERNA (cognome) YOLANDA (nome), nata a Coahuila de Zaragoza (Messico) il 31 luglio 1963;
- GALLEGOS SALCIDO (cognome) MARIA (nome), nata a Coahuila de Zaragoza (Messico) il 28 gennaio 1945;
come al foglio di presenza che rimane depositato agli atti sociali;
il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea in forma straordinaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) adeguamento degli articoli dello statuto sociale alle vigenti norme che regolano gli Enti del Terzo Settore;
2) Delibere inerenti e conseguenti.

Sul primo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente fa constatare che a seguito della riforma degli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS), l'associazione, con assemblea in data 17 luglio 2019 giusta verbale a mio rogito in pari data rep. 812 racc. 456, registrato a Roma 2 il 24 luglio 2019 al n. 21597 serie 1T, ha adeguato lo statuto sociale alle normative vigenti in detta materia.
Detto Statuto è stato adottato in previsione dell'iscrizione dell'Associazione all'iscrizione nel RUNTS, e pertanto il nuovo Statuto entrerà in vigore solo dopo che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; fino ad allora l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vigente, tenuto conto che l'Associazione è un'associazione riconosciuta iscritta nel registro delle Persone Giuridiche e che, essendo l'Associazione una O.N.L.U.S., l'adeguamento dello statuto deve essere effettuato entro la data di effettiva abrogazione della disciplina di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997. Il Presidente precisa che detta norma è stata abrogata dal CTS con **efficacia differita** a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea.
Il Presidente osserva che detta autorizzazione della Commissione europea non è ancora stata rilasciata e quindi l'Associazione non è stata ancora iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito "R.U.N.T.S.")
Il Presidente fa notare che nell'art. 1 dello Statuto approvato in data 17 luglio 2019 si fa riferimento a provvedimenti di diritto canonico che non sono pertinenti con

l'Associazione e che, pertanto, al fine di ottenere l'iscrizione presso R.U.N.T.S., occorre espungere dall'art. 1 del medesimo Statuto i suddetti provvedimenti.
Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dell'Art. 1 dello statuto sociale che avrà il seguente tenore letterale:
"ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E' costituita in Roma, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione:
"**ASSOCIAZIONE LAICALE MISSIONARIA ETS**", da ora in avanti denominata "*Associazione*", con sede legale nel Comune di Roma, e con durata illimitata.
Costituitasi nel 1976, sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE LAICALE MISSIONARIA" come associazione di volontariato internazionale, ha ottenuto nel 1986 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG di preparazione ed invio ai sensi della legge 49/1987, mantenendo tale idoneità nel 2014 ai sensi della legge 125/2014, l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri, con decreto in data 14 settembre 1988, a realizzare nei Paesi in via di sviluppo e a svolgere attività di informazione in Italia ai sensi del D.M. 128/4187/2, nel 1998 il riconoscimento della Personalità Giuridica presso Ministero degli Affari Esteri con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 2691 in data 15 giugno 1998 e nel 1999 la registrazione presso il Tribunale di Roma al n.5/1999.
La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative in Italia e all'estero."
Il Presidente, non avendo nessuno domandato la parola, dichiara chiusa la discussione e dà atto che l'Assemblea, approvata la relazione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto espresso per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1) di modificare l'art. 1 dello Statuto, già approvato in data 17 luglio 2019, secondo il testo proposto in discussione, che qui si intende integralmente richiamato;
2) di confermare che il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, il nuovo statuto acquisterà efficacia e, quindi, entrerà in vigore solo dopo che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; fino ad allora l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vigente.
L'assemblea infine delega il Presidente ad introdurre da solo senza convocare ulteriormente l'assemblea nel presente atto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che venissero richieste dai competenti Uffici in sede di presentazione, avendo fin da ora per rato e valido il suo operato, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.
Il presente atto comporta modificazioni dello statuto sociale e pertanto la Comparente mi esibisce lo statuto sociale nella nuova stesura che, previa lettura dello stesso da me Notaio datane alla Comparente e debitamente firmato dalla Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto di lettera "**A**".
Dopo che null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea

e ciò alle ore dodici e minuti dieci.
Il presente atto, avendo lo scopo di adeguare lo statuto dell'associazione iscritta nell'anagrafe O.N.L.U.S. alla normativa di cui al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, è esente dall'imposta di registro ed è esente da imposta di bollo, il tutto ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e ss. della legge 460/1997 e degli articoli 82 e 101 del D.Lgs. n. 117/2017.
Del presente atto scritto da me Notaio a macchina con nastro indelebile ai sensi delle vigenti norme ed in parte di mia mano in otto pagine intere e fin qui della nona di tre fogli ho dato lettura alla Comparente la quale con me lo firma a forma di legge dopo che da me interpellata lo ha approvato dichiarandolo pienamente conforme alla sua volontà. L'atto viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quattordici.
Firmato: Clementina Iezzi
Firmato: Cristiano Cavicchioni notaio
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si rilascia per gli usi consentiti.

Allegato "A" 1738

STATUTO

"ASSOCIAZIONE LAICALE MISSIONARIA ETS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita in Roma, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE LAICALE MISSIONARIA ETS", da ora in avanti denominata "*Associazione*", con sede legale nel Comune di Roma, e con durata illimitata.

Costituitasi nel 1976, sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE LAICALE MISSIONARIA" come associazione di volontariato internazionale, ha ottenuto nel 1986 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG di preparazione ed invio ai sensi della legge 49/1987, mantenendo tale idoneità nel 2014 ai sensi della legge 125/2014, l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri, con decreto in data 14 settembre 1988, a realizzare nei Paesi in via di sviluppo e a svolgere attività di informazione in Italia ai sensi del D.M. 128/4187/2, nel 1998 il riconoscimento della Personalità Giuridica presso Ministero degli Affari Esteri con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 2691 in data 15 giugno 1998 e nel 1999 la registrazione presso il Tribunale di Roma al n.5/1999.

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative in Italia e all'estero.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione **non ha scopo di lucro** e ispirandosi a **finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e seguendo principi evangelici** si prefigge lo scopo di preparare e realizzare attraverso la collaborazione con Diocesi ed Enti Governativi dei Paesi in Via di Sviluppo, progetti atti a favorire e sostenere la promozione integrale della persona e l'auto-determinazione delle comunità locali.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di realizzare in Italia e nei Paesi in cui svolge le sue attività progetti atti a favorire l'integrazione, l'accoglienza e la promozione umana, sociale e spirituale di tutte le persone che si trovano in stato di bisogno e difficoltà.

L'Associazione sostiene la diffusione di una cultura della solidarietà e dello scambio ovunque sia presente. L'Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori: sanitario, sociale, educativo e pastorale.

Per la realizzazione del suddetto scopo l'Associazione adotta tutti i mezzi che saranno ritenuti idonei e compatibili con le sue finalità e si propone (ai sensi dell'art. 5 D.LGS. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali consistenti in prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita (art. 5, comma 1 lett. a);

b) interventi e prestazioni sanitarie consistenti in attività di cura delle persone malate, interventi di primo soccorso, campagne di vaccinazione ed ogni altra attività sa-

nitaria che non sia coperta dal servizio sanitario nazionale del paese in cui viene svolta e che possa essere svolta nei limiti imposti dagli ordinamenti dei singoli Stati interessati (art. 5, comma 1 lett. b);
c) prestazioni socio-sanitarie consistenti in prestazioni assistenziali finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale (art. 5, comma 1 lett. c);
d) la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1 lett. l);
e) la diffusione della cultura della solidarietà mediante anche la formazione di personale professionalmente qualificato per dare avvio ai progetti e preparare leaders locali capaci di continuare l'attività nel tempo (art. 5, comma 1 lett. l);
f) la prestazione di servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, comma 1 lett. m);;
g) la cooperazione allo sviluppo nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consistente nell'attuazione di aiuti umanitari secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e nel fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi (art. 5, comma 1 lett. n);
h) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1 lett. r);;
i) l'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i., e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale sopra menzionate (art. 5, comma 1 lett. u);
l) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1 lett. v);
m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1 lett. w).
n) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1 lett. k);
o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1 lett. q);
Per il raggiungimento dello scopo e nell'ambito delle suddette attività l'Associazione invia Associati e Volontari per collaborare con le Diocesi ed Enti Locali alle necessità della gente, secondo i bisogni prioritari della nazione e delle zone di intervento.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, solo in quanto siano **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, an-

che attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che si impegnano ad uno stile di vita e di testimonianza secondo i principi della religione cattolica, di età superiore ai 18 (diciotto) anni che ne facciano richiesta.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'attestazione di aver sostenuto un periodo di formazione della durata minima di 3 (tre) anni di cui almeno 2 (due) anni di esperienza in missione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio .

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in videoconferenza o teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- approva eventuali regolamenti interni

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Segretario che redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e mantiene aggiornato il registro degli Associati.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, dirige la vita associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e venendo questo a mancare per qualsiasi causa, lo supplisce fino alla seguente Assemblea.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Assistente ecclesiastico)

L'Associazione si avvale della collaborazione di un Assistente ecclesiastico che viene confermato dall'ordinario.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Il Bilancio sociale viene pubblicato nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- ne deve essere fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione di quale libro o registro si chiede di visionare e la motivazione;
- il Consiglio Direttivo mette a disposizione dell'associato che ne abbia fatto richiesta il libro o registro almeno entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
- il libro o registro può essere visionato solo presso la sede dell'Associazione.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone, di qualsiasi nazionalità, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22

(Norma transitoria - Efficacia - condizione sospensiva)

Il presente Statuto entrerà in vigore solo dopo che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti